

REGOLAMENTO

FREQUENZA

VOLONTARIA

INDICE

- Art. 1 – Premessa**
- Art. 2 – Finalità**
- Art. 3 – Definizione del frequentatore volontario**
- Art. 4 – Condizioni generali di ammissione**
- Art. 5 – Criteri per la definizione del numero delle frequenze ammissibili**
- Art. 6 – modalità di accesso**
- Art. 7 – Adempimenti degli aspiranti per l'ammissione alla frequenza;**
- Art. 8 – Autorizzazione alla frequenza**
- Art. 9 – Revoca dell'autorizzazione – Interruzione volontaria della frequenza**
- Art. 10 – Obblighi del frequentatore**
- Art. 11 – Attestazioni**
- Art. 12 – Responsabilità**
- Art. 13 – Validità**
- Art. 14 – Entrata in vigore e pubblicità**

Art. 1 - Premessa

Scopo del presente regolamento è disciplinare la frequenza volontaria, all'interno dell'AORN da parte di laureati con finalità di apprendimento delle attività sanitarie, tecniche e amministrative espletate dall'Azienda.

Art. 2 - Finalità

- a) Il regolamento definisce i compiti, le responsabilità e la conduzione dell'attività di gestione delle pratiche di concessione dell'autorizzazione alla frequenza di tutte le figure professionali non dipendenti che accedono a titolo volontario alle strutture organizzative aziendali.
- b) Il presente regolamento non si applica nei casi di tirocini e stage formativi disciplinati da specifica normativa e da convenzioni sottoscritte dall'AORN con istituzioni universitarie, scolastiche o di formazione professionale, e nei casi di percorsi formativi rivolti a personale dipendente di altre Aziende, che prevedono specifici accordi tra le rispettive Direzioni.

Art. 3 – Definizione del frequentatore volontario

Con il termine "frequentatore volontario" si vuole definire chi sceglie autonomamente di frequentare per un determinato periodo di tempo una struttura organizzativa aziendale al fine di conoscere la realtà ospedaliera o territoriale nei suoi molteplici aspetti ovvero, nel caso dei soggetti già in possesso di laurea o specializzazione, allo scopo di perfezionare la propria preparazione professionale permettendo la visione dell'attività di professionista con un elevato grado di formazione e di aggiornamento.

Art. 4 – Condizioni generali di ammissione

L'attività dei volontari ammessi alla frequenza è svolta a titolo assolutamente gratuito e non può pertanto, determinare in alcun caso l'instaurazione di rapporto di lavoro o di prestazione d'opera professionale con l'AORN.

Tale frequenza, non instaurando un rapporto di dipendenza:

- non permette l'attività assistenziale a diretto contatto con il paziente;
- esclude qualsiasi attività comportante un rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti se non espressamente autorizzata a seguito di specifica richiesta del Direttore della Unità Operativa di frequenza (i volontari che svolgono la frequenza in ambienti in cui è possibile l'esposizione alle radiazioni ionizzanti vengono comunque monitorati dalla Unità Operativa Medicina Preventiva del Lavoro e Radioprotezione;
- non prevede la fornitura e l'utilizzo di ricettario regionale e di alcun timbro personale.

Art. 5 – Criteri per la definizione del numero di frequenze ammissibili

- a) I frequentatori di norma non possono superare il 10% della dotazione organica del profilo professionale corrispondente.
Il numero massimo dei frequentatori per ogni spazio operativo viene determinato dai singoli Responsabili, tenuto conto del grado organizzativo e operativo della struttura
- b) Il personale in quiescenza non è ammissibile alla frequenza volontaria

Art. 6 – Modalità di accesso

- 1) Gli aspiranti frequentatori dovranno, in ordine sequenziale:
 - scaricare dal sito il modello di domanda
 - prendere accordi con il Direttore della struttura organizzativa prescelta, e acquisire il parere favorevole alla frequenza, da apporre sulla domanda;
 - trasmettere/consegnare l'istanza al Protocollo Generale.
- 2) All'istanza, oltre al modello autorizzativo debitamente firmato dal Responsabile della UO prescelta, devono essere allegati:
 - a) certificato attestante il conseguimento della laurea o il possesso del titolo abilitante alla qualifica di Operatore Socio Sanitario;
 - b) eventuale certificato di abilitazione professionale e/o certificato di iscrizione all'Albo di competenza (se già in possesso);
 - c) dichiarazione di assenza di eventuali condanne penali;
 - d) copia di un documentato di identificazione in corso di validità;
 - e) per i cittadini stranieri copia di un documento di identificazione in corso di validità che attesti la regolarità del soggiorno;
 - f) ogni altro titolo che l'aspirante alla frequenza ritenga utile in quanto attinente alla carriera accademica e professionale.

I documenti di cui alle lettere a) b) c) e d) possono essere sostituiti da autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 455 del 28.12.2000. L'eventuale mancata corrispondenza tra quanto dichiarato dall'aspirante frequentatore e quanto accertato dall'Azienda, fatte salve tutte le diverse e più gravi conseguenze previste dal vigente ordinamento e la possibilità dell'amministrazione di agire a tutela dei propri interessi, comporterà la revoca immediata dell'eventuale autorizzazione concessa.

L'istanza viene autorizzata dalla Direzione Sanitaria o Amministrativa secondo l'attività da espletare ed inoltrarla alla Direzione GRU.

La Direzione Sanitaria e/o Amministrativa e l'UOC GRU verificano la regolarità della domanda, la presenza di tutte le necessarie dichiarazioni, delle condizioni di procedibilità e della documentazione sanitaria e assicurativa richiesta.

Nel caso in cui le domande formalmente procedibili siano in numero superiore a quello stabilito dall'art. 5), sarà seguito l'ordine di arrivo delle domande e, in subordine, l'età minore del richiedente.

La Direzione GRU propone l'atto deliberativo di autorizzazione alla frequenza.

Art. 7 – Adempimenti degli aspiranti per l'ammissione alla frequenza

1. Ad avvenuta adozione di delibera autorizzativa alla frequenza, gli aspiranti dovranno presentare attestato di idoneità rilasciata dal Medico Competente Aziendale, polizza assicurativa a copertura di Responsabilità civile ed infortunio.
Il massimale della RCT viene fissato in euro 250.000,00 mentre il capitale assicurativo pro capite per infortuni e/o malattia è fissato in euro 50.000,00 per tutto il periodo della frequenza.
La polizza infortuni dovrà essere integrata da copertura per rischio radiazioni, nel caso di frequenza presso strutture che utilizzano apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti.
Ad ogni scadenza dell'assicurazione dovrà essere presentato il rinnovo della stessa, pena decadenza dell'autorizzazione alla frequenza
2. L'aspirante frequentatore si impegna a sottostare agli obblighi in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria ed è tenuto all'osservanza di ogni altra disposizione e prescrizione previste dalle vigenti disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed esposizione a rischi.
3. L'aspirante frequentatore si impegna a prendere visione del regolamento pubblicato sul sito Aziendale, di accettarlo integralmente senza riserve, così come previsto nel modulo di richiesta di autorizzazione alla frequenza.

Art. 8 – Autorizzazione alla frequenza

1. Il procedimento per la concessione o il diniego motivato dell'autorizzazione alla frequenza si conclude entro 60 gg dalla data di presentazione della domanda, completa in ogni sua parte.
2. L'autorizzazione a frequentare non dà ai frequentatori alcun titolo a fruire del parcheggio, di calzature e divisa. Il frequentatore potrà usufruire della mensa con il pagamento del pasto.
3. Al termine del periodo di frequenza autorizzato e dell'eventuale continuazione della frequenza, gli interessati dovranno ripresentare la domanda almeno entro 30 gg prima della scadenza senza allegare ulteriori documenti, se in corso di validità.
4. La frequenza è limitata, di norma, a mesi sei e può essere rinnovata, a domanda, solo per ulteriori due moduli semestrali per un totale di 18 mesi.

Art. 9 – Revoca dell'autorizzazione – Interruzione volontaria della frequenza

1. L'autorizzazione alla frequenza volontaria può essere revocata in qualsiasi momento dal Direttore competente, anche prima della scadenza autorizzata, per motivi di opportunità legati alle esigenze operative alla AORN o per altri motivi obiettivi o legati al comportamento del frequentatore almeno 15 gg. prima dell'adozione del provvedimento di revoca. In questo lasso di tempo il frequentatore potrà far pervenire le sue controdeduzioni. Il preavviso è omesso, oltre alle ipotesi specifiche indicate in questo regolamento, nel caso di ulteriori, gravi motivi obiettivi o soggettivi, opportunamente motivati.
2. L'interruzione volontaria della frequenza prima del termine autorizzato dovrà essere tempestivamente comunicata con nota motivata al Direttore/Dirigente della struttura interessata, nonchè alle Direzioni competenti.

Art. 10 – Obblighi del frequentatore

1. Il Frequentatore ha l'obbligo:
 - dell'osservanza delle norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;
 - dell'osservanza delle direttive impartite dal Responsabile della struttura interessata, nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti aziendali;
 - dell'osservanza del presente regolamento
 2. il frequentatore ha il dovere di riservatezza e tutela dei dati personali e di non divulgare dati e notizie dei quali è venuto a conoscenza durante la frequenza. La violazione di questa norma costituisce grave motivo ai fini dell'immediata revoca della frequenza senza preavviso.
 3. Il frequentatore è nominato "incaricato" al trattamento dei dati, con assunzione degli stessi obblighi per cui sono sottoposti tutti gli incaricati, in modo da garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei dati.
 4. Il frequentatore è obbligato a trattare con segretezza le informazioni dei quali viene a conoscenza durante lo svolgimento della frequenza, di non divulgarle, di non diffonderle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli finalizzati alla frequenza.
- Il frequentatore è tenuto al rispetto:
- delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - dell'etica professionale.

Art. 11 - Attestazioni

1. Le certificazioni attestanti l'effettiva durata della frequenza sono a richiesta dell'interessato predisposte e rilasciate a firma del Direttore della UOC GRU, previa attestazione del Responsabile della struttura ove è stata svolta la frequenza.
2. In tale certificazione si farà menzione solo dei periodi effettivamente svolti.

Art. 12 - Responsabilità

1. Il frequentatore è direttamente responsabile, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, degli atti compiuti durante l'attività.
2. Il Dirigente della struttura ove si effettua la frequenza è responsabile nei confronti della AORN, in ordine al rispetto dei vincoli alle attività affidate al frequentatore volontario.

Art. 13 - Validità

1. Questo regolamento abroga e sostituisce ogni altra regola aziendale previgente in materia.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 14 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento, approvato con deliberazione aziendale, entra in vigore dalla data di adozione della stessa.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul portale aziendale.
